

STATUTO SOCIALE



UNIONE SINDACALE AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO ITALIANI SEDE DI SAVONA E IMPERIA

**Corso Tardy e Benech, 9/6
Tel. 019.205.4206
17100 – SAVONA**

STATUTO SOCIALE

Approvato dall'Assemblea costitutiva dei Soci il 1° Gennaio 1994.

Riapprovato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19/10/1996 con le seguenti modifiche:

- Art. 5 - comma c) ed inserimento comma d);
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 26 – inserimento comma c¹).

Riapprovato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16/12/1998 con le seguenti modifiche:

- Art. 5 – inserimento comma e);
- Art. 10 – inserimento della seguente nota: «La quota sociale non è rivalutabile né ripetibile in nessun caso, non è trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte».
- Art. 36 – inserimento della seguente nota: « Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede del sindacato nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura».
- Art. 39 – Aggiunto integralmente;
- Art. 40 – Aggiunto integralmente.

IL PRESENTE STATUTO SOCIALE È STATO REGISTRATO IL 18/12/1998 PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DI SAVONA AL N° 14685/3 APPROVATO CON ROGITO NOTARILE AL N° 2497 DI REPERTORIO E N° 1256 RACCOLTA NOTAIO DR. ATTILIO GASPARINI – REGISTRATO A FINALE LIGURE (SV) IL 01/12/2003

MODIFICATO IN DATA 8 OTTOBRE 2007 – CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA – MODIFICATO ARTICOLO 1.

MODIFICATO IN DATA 26 MAGGIO 2008 CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA – MODIFICATI ARTICOLI 3 BIS E 3 TER.

MODIFICATO IN DATA 08/06/2009 IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA – MODIFICATI GLI ARTICOLI; 2 – 10 – 10BIS – 13 – 13BIS – 13TER – 13QUATER – 22 – 23 – 25 – 27 – 30 – 31 – 32 – 38. INOLTRE È STATO ELIMINATO L'ARTICOLO 24 CHE È STATO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 24BIS.

ART. 1

È costituito, in data 1° Gennaio 1994, in base all'art. 36¹⁾ del Codice Civile, con Sede Legale in Savona, Via Cavour, 5/1 (***dal 01/07/2003 trasferito in Via Vittime di Brescia, 70 r.***), il **Sindacato Provinciale Agenti e Rappresentanti di Commercio Italiani per la Provincia di Savona - S.P.A.R.C.I.** - aderente all'**U.S.A.R.C.I. (Unione Sindacati Agenti Rappresentanti di Commercio Italiani)**.

Con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo del 18 Giugno 2007 e ratificata dall'Assemblea straordinaria dell'8 ottobre 2007 viene cambiata la denominazione da U.S.A.R.C.I./S.P.A.R.C.I. a U.S.A.R.C.I. Savona.

ART. 2

Il Sindacato accoglie nel suo seno qualsiasi Categoria di Agenti e Rappresentanti di Commercio, Industria e Finanza, nessuna esclusa, persone fisiche, giuridiche e/o Società, con o senza dipendenti, purché in regola con le disposizioni di legge in vigore. Inoltre il Sindacato potrà accogliere nel suo seno, in seconda affiliazione, Organizzazioni Sindacali che non abbiano, all'interno del proprio Statuto, elementi che vadano contro i principi generali del presente Statuto, le stesse Organizzazioni Sindacali potranno nominare al loro interno un membro che potrà partecipare ai Consigli Direttivi senza diritto di voto, persone fisiche, giuridiche e/o categorie economiche o professionali anche non direttamente riconducibili all'attività dell'intermediario commerciale al fine di offrire servizi o prestazioni di reciproco interesse.

¹⁾ **Art. 36 Codice Civile - «ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE»** - "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle Associazioni non riconosciute come persone giuridiche, sono regolamentate dagli accordi degli Associati. Le dette Associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la Presidenza o la Direzione".

ART. 3

Il Sindacato ha il compito di studiare, esaminare, coordinare problemi particolari ed economici della Categoria, e proporre risoluzioni a seconda della competenza e convenienza, agli Organi Governativi, ad altre autorità costituite ed alla Federazione Nazionale cui può far parte, attuando ogni altra attività ritenuta di interesse per gli iscritti.

ART. 3 BIS

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) - tutelare gli interessi morali e materiali delle Categorie rappresentate;
- b) - rappresentare le Categorie in seno agli organismi in cui se ne preveda l'utilità e davanti le competenti Autorità per ogni questione che la riguardi;
- c) - promuovere e concorrere a tutte le iniziative tendenti a tutelare e rafforzare il prestigio delle Categorie rappresentate;
- d) - attuare ogni altra attività anche di carattere commerciale ritenuta di interesse dei Soci e delle Categorie;
- e) - promuovere attraverso la costituzione in seno all'Associazione divisione apposita quale ente formativo per la formazione e l'aggiornamento professionale della Categoria;
- f) - rappresentare, a livello locale, provinciale e regionale, le Categorie nelle trattative con le Organizzazioni di controparte e le istituzioni, ai fini della corretta applicazione delle vigenti norme di legge ed eventuali Accordi settoriali, anche tramite la costituzione di camere arbitrali stabili.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni, anche patrimoniali, mobiliari, finalizzate al conseguimento degli scopi suddetti.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 3 TER

Allo scopo di raggiungere quanto previsto dall'art. 3 bis, con un allargamento ad altre Categorie professionali ed imprenditoriali in modo strumentale al fine di raggiungere lo scopo sociale, l'Associazione, con apposita divisione formativa potrà promuovere, progettare, coordinare, gestire ed attuare:

- la formazione, l'orientamento e la qualificazione professionale dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro;
- la collocazione e l'attività lavorativa dei giovani portatori di handicap;
- la qualificazione, l'orientamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori disoccupati ed immigrati;
- lo sviluppo ed il miglioramento professionale dei lavoratori e dei datori di lavoro di tutte le categorie, anche elevandone la loro formazione culturale generale;
- lo studio, la ricerca, la promozione e la realizzazione di interventi in materia di educazione per adulti, di cultura magistrale ecc.; di orientamento, formazione e addestramento professionale nonché l'adozione e la diffusione delle innovazioni in materia di processi educativi e addestrativi; di educazione e formazione;
- la gestione di attività di studio, analisi e documentazione e di formazione relativa al settore della formazione e dell'orientamento al lavoro dei disoccupati, inoccupati e lavoratori
- la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale relativa al lavoro autonomo ed al lavoro dipendente;
- favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro.

I compiti della divisione formativa dell'Associazione sono:

- svolgere attività a tutti i livelli, di sperimentazione, di studio, di ricerca, di informazione e di documentazione in materia di informazione ed orientamento professionale ivi compreso nell'ambito dei piani di sviluppo nazionali, regionali e territoriali; l'elaborazione, lo studio e l'attuazione di progetti di riconversione e ristrutturazione industriale; lo studio, la ricerca, l'informazione e la documentazione in materia di piani di sviluppo ambientali;
- esercitare attività promozionale, progettuale ed organizzativa dell'orientamento, della formazione professionale e nel campo dell'istruzione scolastica;
- progettare e coordinare tutte le attività di ricerca, di formazione e di scambio formativo, attivate dagli organismi territoriali, regionali, nazionali ed internazionali;
- coordinare e curare i rapporti con gli Enti bilaterali, con le Province, con la Regione e con gli organi istituzionali ai vari livelli nel settore della formazione professionale;

- coordinare e attuare i piani regionali territoriali delle attività formative secondo le linee di intervento sulla formazione professionale previste dalla programmazione regionale nel quadro;
- promuove e coordina la costituzione di eventuali filiali territoriali;
- coordinare, progettare e svolge attività di formazione dei formatori e del loro aggiornamento nell'ambito delle legislazioni internazionali, nazionali e regionali;
- coordinare, istituire e gestire centri e corsi di formazione professionale direttamente e/o tramite strutture convenzionate;
- partecipare a società, associazioni, Enti e consorzi per il conseguimento degli scopi statuari in accordo con quanto stabilito dall'associazione;
- organizzare, promuovere e gestire il personale dipendente dell'associazione e della divisione formativa;
- verificare e controllare la qualità dei processi formativi attivati e dei relativi confronti a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale;
- organizzare e partecipare a convegni, congressi, manifestazioni inerenti alle finalità dell'Associazione e della divisione formativa;
- curare la stampa e la diffusione di materiale didattico e culturale, nonché l'editoria di testi, dispense, giornali e riviste informative utili;
- promuovere e partecipare attivamente ad organismi regionali, nazionali ed internazionali legati alla formazione professionale.

La divisione formativa per lo svolgimento dei propri compiti usufruisce dei finanziamenti sotto indicati che saranno gestiti in regime di contabilità separata rispetto alla contabilità dell'associazione:

- dei finanziamenti ad esso destinati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dal fondo sociale europeo, dagli organi comunitari e da Enti, associazioni ed imprese per lo svolgimento di attività inerenti i compiti della divisione stessa;
- dei contributi della Associazione;
- dei contributi e delle oblazioni provenienti da terzi;
- di altri proventi che potranno derivare da attività ritenute necessarie e/o utili per lo svolgimento dell'attività della divisione.

La divisione formativa sarà dotata di propria contabilità analitica separata e proprio bilancio che dovrà, successivamente, confluire nel bilancio generale della associazione.

In accordo con quanto previsto dall'art. 33 l'attività della divisione è sottoposta a controllo da parte del Collegio dei Sindaci.

La divisione formativa può dotarsi di direttore la cui attività è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall'art. 13 quater. In funzionamento della divisione formativa è oggetto di apposito documento approvato dal consiglio direttivo o dalla giunta secondo quanto previsto dal presente statuto.

Sede legale della divisione formativa è presso la sede principale dell'Associazione e potranno essere aperte sedi operative presso altre strutture purché tramite apposita convenzione e/o contratto e conformi alle disposizioni vigenti in materia di formazione.

Tali sedi operative potranno essere attivate direttamente dal Consiglio Direttivo con semplice delibera secondo quanto previsto dallo statuto dell'associazione.

ART. 4

IL SINDACATO È AUTONOMO, APARTITICO ED INDIPENDENTE.

ART. 5

I Soci possono essere distinti in:

- Sostenitori
- Ordinari
- Pensionati;
- Onorari;
- Aggregati
 - a) sono Soci Sostenitori quelle persone che sostengono le attività dell'usarci attraverso donazioni,
 - b) sono Soci Ordinari quelle persone fisiche, giuridiche e/o Società che contribuiscono con le quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote dovranno essere versate entro i termini fissati dal regolamento;
 - c) sono Soci Pensionati tutti coloro che abbiano conseguito il diritto al pensionamento Enasarco o che abbiano ottenuto una pensione per invalidità Enasarco. Gli stessi pagheranno una quota sociale in ragione del 50% dell'importo fissato per i Soci Ordinari;

- d) sono Soci Onorari quelle persone che, avendo maturato specifiche professionalità anche in posizioni diverse dall'Agente di Commercio o che abbiano contribuito significativamente allo sviluppo e promozione delle attività dell'Usarci. Il Socio Onorario dovrà essere proposto da almeno tre soci del Sindacato ed accettato con maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo del Sindacato stesso. Il Socio Onorario assume tutte le caratteristiche, le prerogative e gli obblighi dei Soci Ordinari. Il Socio onorario potrà essere dispensato dal pagamento della quota associativa annuale su proposta del Presidente e/o del Segretario generale ;
- e) I soci Aggregati sono tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche e/o Società che non svolgono attività nell'ambito dell'intermediazione commerciale e che il Sindacato abbia deciso di annoverare nei propri iscritti.
- f) Ciascun Socio ha diritto e dovere a partecipare effettivamente alla vita del Sindacato.

ART. 6

Le domande di ammissione del nuovo socio dovranno essere indirizzate al Consiglio Direttivo il quale darà il proprio parere positivo dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti fissati dal regolamento.

ART. 7

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti sull'ammissione del richiedente.

ART. 8

In caso di reiezione della domanda, si restituirà immediatamente al richiedente la tassa di ammissione senza indicazione dei motivi che determinano il rifiuto.

ART. 9

La qualità di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) **DIMISSIONI:** il Socio che vorrà recedere dovrà darne comunicazione scritta attraverso le vie legalmente riconosciute, indirizzata al Sindacato presso la Sede, entro il 31 Dicembre di ciascun anno di Sua appartenenza al Sindacato; in difetto la partecipazione del Socio al Sindacato si intende automaticamente rinnovata per l'anno successivo;
- c) **ESCLUSIONE:** questa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e pronunciata nei confronti dei Soci qualora il Cd verifichi attraverso il regolamento in vigore la sussistenza dei requisiti per l'esclusione.

ART. 10 - «DOVERI DEI SOCI»

Ogni Socio, con l'iscrizione, si intende vincolato per l'anno in corso salva la perdita della qualità di cui all'art. 9, fermo restando, comunque, l'obbligo del pagamento della quota per l'anno in corso. Ogni Socio è obbligato a conoscere e ad osservare lo Statuto (**che deve essere consegnato al nuovo Socio contestualmente alla prima iscrizione al Sindacato**), i regolamenti e tutte le deliberazioni prese in legale adunanza ed a notificare ogni mutamento della Sua residenza. Il Socio rinuncia a qualsiasi ricorso al Tribunale per qualunque causa che con il Sindacato abbia relazione diretta o indiretta, salvo il ricorso al Collegio dei Probiviri. In mancanza di dimissioni entro il prescritto termine o per le cause di cui all'art. 9, l'iscrizione si intende rinnovata per l'anno successivo. La quota sociale è dovuta anno per anno e deve pagarsi presso la Sede Sociale entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno. In mancanza di rimessa annuale della quota sociale entro il termine previsto da parte del Socio, il Sindacato, trascorsi invano 90 giorni dalla data ultima è autorizzato ad operare per l'incasso della quota, utilizzando le forme più idonee. La quota sociale non è rivalutabile né ripetibile in nessun caso, non è trasmissibile a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART 10 Bis

Ogni associato, che attraverso l'attività diretta del Sindacato, oppure attraverso l'attività di un professionista ad esso collegato ottenga un indennizzo di qualsiasi natura sia essa di carattere giuridico che di carattere fiscale riconosce al Sindacato stesso una somma pari al 10% (dieci per cento) di quanto percepito dalla parte avversa al netto delle spese, per un massimale di **€ 10.000 (€ Diecimila/00)**. Tale somma dovrà essere versata entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dall'avvenuto riconoscimento. Resta inteso che ogni associato che si recasse direttamente da un professionista (anche all'insaputa del Sindacato) di fiducia del Sindacato stesso è tenuto al versamento di cui sopra".

ART. 10 TER

All'atto dell'iscrizione, i soggetti che intendono divenire Soci, sono tenuti, obbligatoriamente, a fornire i propri dati personali al fine di poterne consentire l'identificazione.

In ottemperanza al disposto della legge 31 Dicembre 1996 n° 675, i dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza e saranno utilizzati ai fini di cui al precedente articolo 3 Bis e del successivo articolo 10 Quater del presente Statuto.

Potranno inoltre essere trasmessi all'Organizzazione Nazionale a cui l'Associazione aderisce o aderirà ai sensi dell'articolo 38 del medesimo Statuto.

La sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce accettazione della raccolta, archiviazione e trattamento dei dati per i predetti fini, fermo restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 13 della legge 31 Dicembre 1996 n° 675.

La cancellazione dei dati trattati, a seguito di dimissioni o esclusione non avverrà in modo automatico, ma esclusivamente a seguito di apposita richiesta scritta da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Associazione.

ART. 10 QUATER

All'atto dell'iscrizione il nuovo Associato dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto dell'U.S.A.R.C.I. di Savona, aderente alla Federazione Nazionale U.S.A.R.C.I., e di aderire al medesimo U.S.A.R.C.I. di Savona assumendo, insieme con tutti i diritti, gli obblighi conseguenti.

In particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinate dagli Organi Statutari, in via diretta, o per il tramite degli Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 5 Giugno 1973, n° 311, e successive modificazioni (INPS), unitamente, in quest'ultimo caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme.

Nel caso di cui sopra l'Associato è consapevole che l'eventuale revoca deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'U.S.A.R.C.I. di Savona che, ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, provvederà a trasmetterla tempestivamente alla competente Sede Territoriale dell'Ente previdenziale convenzionato e che, fatti salvi gli obblighi statutari, la stessa produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell'anno successivo a quello di presentazione e versando, nel contempo, la quota dovuta per la cancellazione.

Il Consiglio Direttivo dell'U.S.A.R.C.I. Di Savona ai sensi degli articoli 5 - lettera b) ed articolo 10 dello Statuto potrà decidere di riscuotere tutto od in parte la quota associativa per via indiretta per il tramite degli Istituti convenzionati (INPS) di cui sopra.

ART 11 – QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa avrà applicazioni differenti per soci ordinari, società, soci pensionati e aggregati.

La composizione della quota sarà così fissata:

- soci ordinari: 25% quota nazionale 75% quota provinciale
- società: 25% quota nazionale da versarsi per ogni componente (agente di commercio) della società 75% quota provinciale da versarsi per la singola società.
- Socio pensionato: 15% quota nazionale, 85% quota provinciale
- Socio Aggregato: 100% quota provinciale

ART. 12 - «DIRITTI DEI SOCI»

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto:

- a) di prendere parte alle Assemblee con facoltà di parola e di voto, e di concorrere alle cariche sociali ad esclusione dei soci aggregati. Le Ditte o Società che fanno parte del Sindacato avranno diritto ad un solo voto come per i singoli soci;
- b) fruire di tutte quelle facilitazioni che il Sindacato potrà ottenere da Enti Morali, da Società ed Imprese Commerciali ed Industriali e da privati;
- c) di inoltrare alla Presidenza quei reclami che credessero opportuni qualora si ritenessero offesi nei Loro diritti. La Presidenza dovrà comunicare tali reclami e discuterli nella più prossima seduta consiliare. Contro le decisioni del Consiglio il Socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ART. 13 - «CARICHE SOCIALI»

L'Assemblea nomina, tra gli aventi diritto il Presidente con acclamazione quando si tratti di un solo candidato e con votazione segreta quando i candidati fossero più di uno.

Il Sindacato é retto da un Consiglio Direttivo nominato dalle Assemblee (Ordinarie e Straordinarie) e composto da almeno 6 Consiglieri i quali, su proposta del Presidente, provvedono a designare fra di loro a ricoprire le seguenti cariche:

1. - Un Vice-Presidente Vicario
2. - Un Tesoriere
3. - Quattro Consiglieri.

ART 13 BIS

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente nomina un Segretario del Consiglio Direttivo che dovrà essere scelto all'interno delle posizioni di funzionariato. Il Segretario del Consiglio Direttivo non avrà diritto di voto.

ART. 13 TER

Il Sindacato si dota di una giunta esecutiva che avrà potere deliberante nel limite di quanto stabilito dai principi del Consiglio Direttivo. Tale giunta sarà formata da 3 membri, specificatamente dal Presidente, dal Vice-Presidente Vicario dal Tesoriere e da un Consigliere; alle riunioni della giunta potrà partecipare il Segretario del Consiglio Direttivo. La giunta stessa si potrà riunire su richiesta del Presidente o su richiesta di due membri della giunta stessa e potrà deliberare solamente con la presenza di almeno due dei rappresentanti della giunta di cui uno, obbligatoriamente, deve essere il Presidente. Il Segretario del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ma con soli poteri consultivi, avrà gli stessi compiti, diritti e doveri che assume nell'ambito del Consiglio Direttivo.

ART. 13 QUATER

Il Sindacato intende dotarsi di una serie di cariche funzionali aventi il compito di organizzare un organigramma strutturale del Sindacato. La struttura del Sindacato sarà formata dalle seguenti cariche funzionali:

- Un Responsabile Interno di nomina proposta dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di sovrintendere e di gestire tutte le attività operative del Sindacato. Sarà di competenza del direttore la gestione del personale. Il Responsabile Interno proporrà al Consiglio Direttivo tutte le eventuali figure a lui subordinate e l'organigramma funzionale del Sindacato. Lo stesso Responsabile Interno si renderà garante nei confronti del sindacato della funzionalità della struttura. La carica del Responsabile Interno è da considerarsi di esclusiva nomina del Consiglio Direttivo il quale è l'unico organo del Sindacato che potrà revocare la suddetta carica.

ART. 14

A tutte le cariche possono essere attribuiti gettoni di presenza ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed é rieleggibile. In caso di decesso, di dimissioni o di non accettazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo, entreranno in carica coloro che nelle ultime elezioni avranno ottenuto un maggior numero di voti e dureranno in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero stati in carica i sostituiti.

ART 16 «ORGANI DEL SINDACATO»

Gli organi del Sindacato sono:

- Assemblea (organo sovrano)
- Consiglio Direttivo
- Giunta esecutiva

ART.16 BIS

Il Consiglio Direttivo si riunirà in seduta ordinaria almeno 4 volte all'anno. Può essere riunito anche straordinariamente per:

- invito del Presidente;
- per domanda scritta e firmata da 3 dei suoi membri.

ART. 17

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza assoluta dagli intervenuti e, perché siano valide, occorre la presenza della metà più uno dei Consiglieri. Quando non sia raggiunto il numero legale alla prima convocazione, in seconda adunanza, purché non sia variato l'ordine del giorno, sarà valido qualunque sia il numero degli intervenuti. A parità di voti si ripete la votazione, nel caso di non raggiungimento della maggioranza l'argomento verrà ripresentato nella successiva riunione.

ART. 18

Ogni verbale di seduta del Consiglio Direttivo deve essere approvato alla prima seduta successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo.

ART. 19

I componenti del Consiglio Direttivo che non intervenissero per due sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadranno senz'altro dalla carica e saranno sostituiti in conformità all'art. 15.

ART. 20

- Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio sociale, dirige e sorveglia il regolare funzionamento del Sindacato, cura l'osservanza dello Statuto, provvede all'eventuale nomina di Commissioni ed alla stesura dei regolamenti interni;
- il Consiglio Direttivo, in qualsiasi periodo di tempo, ha facoltà di cooptare un massimo di 4 Consiglieri scelti fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale;
- nomina membri per comporre eventuali Comitati Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali.
- Il Consiglio Direttivo fissa la quota sociale annuale.

ART. 21

Sono inoltre di spettanza del Consiglio Direttivo tutte le attribuzioni relative alla gestione sociale, e cioè:

- la scelta della Sede Sociale;
- l'amministrazione, il numero delle attribuzioni, stipendi,

ART. 22

Il Presidente è il rappresentante legale del Sindacato con diritto di voto in tutte le Assemblee, Riunioni o Consigli Direttivi, con potere di firma, dirige e sorveglia l'amministrazione, convoca e presiede il Consiglio, le Assemblee e tutte le Riunioni. Nomina un Consigliere cooptandolo secondo le norme statutarie. In caso di urgenza è tenuto a prendere quelle disposizioni che si rendessero necessarie nell'interesse del Sindacato, salvo ad informare il Consiglio Direttivo alla prima seduta. Il Presidente può nominare o delegare taluno dei componenti del Consiglio, in collegio o singolarmente, per specifiche attribuzioni. Il Presidente può assumere e/o licenziare dipendenti. Il Presidente, di concerto con il Vice-Presidente Vicario, potrà convocare nei Consigli Direttivi persone al di fuori del Sindacato che, per specifiche competenze, possano essere riconducibili agli argomenti trattati nel Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente, di concerto con il Vice-Presidente Vicario, potrà invitare ai Consigli Direttivi rappresentanti nazionali e/o di altre delegazioni Usarci. I Soci, con il fatto di associarsi, lo costituiscono loro comune mandatario per modo che nessuna eccezione si potrà da essi Soci opporre proceduralmente alle azioni giudiziarie che esso Presidente dovesse provocare a nome e nell'interesse del Sindacato.

ART. 23

Il Vice-Presidente Vicario, nel caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce con le medesime facoltà ad esclusione di quanto stabilisce l'art. 21. Tuttavia per il caso di eccezionale urgenza o di grave malattia del Presidente, il Vice-Presidente Vicario ne assume identici poteri.

ART. 24

Il Segretario del Consiglio Direttivo compila e conserva i libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e delle giunte esecutive.

ART. 25

Al Tesoriere sono devoluti tutti gli incarichi relativi al controllo del bilancio, dello stato patrimoniale, degli investimenti. Il Tesoriere, quando ve ne fosse la necessità, potrà fare richiesta, al Presidente, di

assumere, con il contratto più opportuno, personale dedicato alla gestione delle attività di propria competenza.

ART. 26 - «ASSEMBLEE GENERALI»

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si convoca ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su domanda sottoscritta da un quarto dei Soci in regola con i pagamenti, o dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 27

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- discutere ed approvare la relazione del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- fissare gli indirizzi di massima dell'attività del Sindacato;
- determinare le eventuali modifiche dello Statuto Sociale.

ART. 28

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria deliberare:

- in merito ad argomenti di particolare importanza ed urgenza, ed in ordine ad eventuali modifiche dello Statuto Sociale presentate con carattere d'urgenza;
- all'eventuale scioglimento del Sindacato;
- alla nomina dei liquidatori;
- alla devoluzione del patrimonio sociale.

ART. 29

La convocazione delle Assemblee, sia Ordinaria che Straordinaria, deve essere fatta a mezzo avviso personale diretto all'indirizzo dei soci a mezzo posta ordinaria, e-mail, fax e/o altri mezzi legalmente riconosciuti, con termine preventivo di almeno 10 gg. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno da trattare.

ART. 30

Non sono ammessi all'Assemblea i Soci che non siano in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso e/o di anni precedenti.

ART. 31

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide in prima convocazione se sono presenti metà dei Soci più uno, in seconda convocazione non è necessario il raggiungimento di alcun quorum. La seconda convocazione dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello in cui è fissata la prima convocazione e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Alle Assemblee ciascun Socio può rappresentare, con delega scritta, due altri Soci in regola con il pagamento della quota come previsto dall'articolo 30.

I membri del Consiglio Direttivo non possono rappresentare per delega alcun Socio.

ART. 32

Le votazioni si faranno per alzata di mano, per scrutinio segreto o per appello nominale. Il modo di votazione sarà determinato dall'Assemblea, fermo restando che, per l'elezione dei Consiglieri si dovrà sempre procedere per scrutinio segreto, a tale proposito il Segretario dell'Assemblea procederà a pubblicare l'elenco dei Candidati eleggibili dai quali dovranno emergere gli eletti al Consiglio Direttivo.

ART. 33

Il Collegio dei Sindaci è nominato dalle Assemblee e si compone di 3 membri più 1 supplente e rimane in carica per 3 anni. Il Collegio Sindacale ha compiti di vigilanza, assistenza e controllo, e deve, in particolare:

- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie;
- assistere alle Assemblee, controllare l'attività amministrativa procedendo in qualsiasi momento, senza preavviso, ad atti di ispezione del Sindacato e di rilevazione sulla gestione sociale al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità;

- i Sindaci devono effettuare la verifica dei conti, in collaborazione con il Tesoriere, almeno una volta ogni 3 mesi;
- convocare l'Assemblea qualora non vi provveda il Consiglio Direttivo.

ART. 34

Il Collegio dei Probiviri é nominato dall'Assemblea e si compone di 3 membri e dura in carica 3 anni. Il Collegio dei Probiviri, avendo compiti di giudizio, deve essere composto da Associati non legati alla Direzione del sindacato. Sono compiti del Collegio dei Probiviri esaminare le eventuali divergenze che possono sorgere fra Associati e Sindacato - fatta eccezione per le controversie aventi ad oggetto la morosità dei primi - e fra gli Associati fra di loro in ordine all'appartenenza degli stessi al Sindacato. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, nel termine massimo di 30 gg. dalla richiesta.

ART. 35 - «TUTELA ED ASSISTENZA»

Il Sindacato deve appoggiare e tutelare con i mezzi di cui dispone, gli interessi morali e materiali dei suoi Associati nei confronti delle Case Mandanti ed in tutte quelle evenienze che rivestono carattere professionale, anche per l'adempimento della posizione di carattere conciliativo prevista dagli Accordi Economici Collettivi in vigore e dalla nuova normativa CEE.

ART. 36

LA DURATA DEL SINDACATO É ILLIMITATA.

ART. 37

L'esercizio finanziario sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede del sindacato nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

ART. 37BIS

Il patrimonio sociale può essere costituito da beni mobili ed immobili, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, dal valore che per acquisti, lasciti e donazioni fanno parte del Sindacato, con riferimento all'art. 37² del Codice Civile.

ART. 38

É facoltà del Presidente di aderire ad altre Associazioni ed Enti che tendono allo sviluppo dell'Organizzazione, della Classe Commerciale ed Industriale in difesa degli interessi generali della Categoria degli Agenti e/o Rappresentanti di Commercio e che non siano in contrasto con la Federazione Nazionale di cui fa parte il Sindacato. Il Presidente dovrà, comunque, darne informazione al Consiglio Direttivo durante la seduta consigliare più prossima, il Consiglio Direttivo avrà la facoltà, qualora ne sussistano i presupposti, di chiedere al Presidente che vengano adottate modifiche agli accordi intercorsi.

ART. 39

Al Sindacato è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato stesso, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Sindacato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 40

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Sindacato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

²⁾ Art. 37 Codice Civile - «FONDO COMUNE» - "I contributi degli Associati ed i beni acquisiti con questi contributi costituiscono il Fondo Comune dell'Associazione. Finché questa dura, i singoli Associati non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, né pretendere la quota in caso di recesso,„